

## **Deliberazione 10 giugno 2008 – VIS 47/08**

### **Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 10 giugno 2008

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007 n. 300/07.

### **Fatto**

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. (di seguito: ETST), un'istruttoria formale per:
  - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale (punto 1, lettera a);

- (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi utenti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
    - ETST ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Cingoli – ID 7480) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che ETST vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
    - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    - richiesto a ETST di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 8 febbraio 2008;
    - nota in data 21 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4714), recante memoria e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
  5. Con nota in data 10 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6992) il responsabile del procedimento ha comunicato a ETST le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. In data 17 marzo 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a ETST di depositare ulteriore documentazione acquisita in pari data (prot. Autorità n. 7835).

### **Valutazione giuridica**

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
- (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dalle imprese di distribuzione, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. La disciplina tariffaria per il servizio di distribuzione, contenuta nella deliberazione n. 237/00, è stata sostituita, con effetto dall'1 ottobre 2004 (e sino al 30 settembre 2008 – c.d. secondo periodo di regolazione), dalla deliberazione n. 170/04, che tuttavia ha fatto salva, sino all'adozione da parte dell'Autorità del Codice di rete tipo per la distribuzione, la disciplina sul coefficiente M contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 (comma 4.2).
11. Tale disciplina è stata recepita anche dal suddetto Codice di rete tipo, adottato con deliberazione n. 108/06 (paragrafo 12.3.1, ult. cpv; al Codice di rete tipo rinvia anche l'attuale versione del comma 4.2 della deliberazione n. 170/04).
12. ETST, che risulta operare nella località di Cingoli (ID 7480) dall'anno 2006, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M secondo i valori definiti dall'Autorità.
13. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da ETST è superiore a quello prescritto.
14. In particolare, per gli anni 2006-2007, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M per un valore pari a 0,98 mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,97.
15. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
- per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
  - per l'anno 2007, con il questionario trasmesso in via telematica l'8 febbraio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
16. Tuttavia, la società ha sostenuto la correttezza del proprio operato, argomentando che:
- l'applicazione letterale della disciplina in materia di coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 imporrebbe all'impresa di distribuzione di *“adeguare il costo del gas alle reali caratteristiche di altitudine e di esposizione del territorio di fatto gestito”*;
  - pertanto ETST, che gestisce il servizio in solo due frazioni del Comune di Cingoli (S.Vittore e Moscati), caratterizzate da un'altitudine molto meno elevata rispetto a quella del capoluogo (rispettivamente 205 e 459 m.s.l.m, in luogo dei 631 m.s.l.m. di Cingoli), applicando i valori individuati nelle tabelle allegate alla deliberazione n. 237/00 avrebbe dovuto praticare un coefficiente M con valori diversi per ciascuna frazione (rispettivamente pari ad 1,2 ed 1);
  - negli anni 2006 e 2007 la gestione del servizio nelle predette frazioni era in fase di avviamento e godeva del regime di libertà tariffaria di cui al comma 4.6 della

deliberazione n. 170/04; la località di Cingoli, pertanto, non era stata ancora individuata dall'Autorità con il codice identificativo ID 7480, essendo tale individuazione avvenuta solo in esito al procedimento di approvazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008, concluso alla fine del 2007;

- prima di tale approvazione, pertanto, ETST avrebbe seguito un “criterio di buon senso” a tutela degli utenti, applicando un coefficiente M con valore corrispondente a quello praticato dalla società in località limitrofe alle frazioni servite;
  - la condotta di ETST sarebbe coerente con la finalità, perseguita dalla disciplina sul coefficiente M, di garantire che il prezzo pagato dall'utente sia il più possibile coerente con il quantitativo di energia effettivamente prelevato dallo stesso; rispetto a tale finalità, anzi, il comportamento di ETST sarebbe stato ancor più favorevole per i propri utenti in quanto il valore del coefficiente M effettivamente applicato (pari a 0,98) sarebbe inferiore a quello che la società avrebbe dovuto applicare (pari a 1,2 per la frazione di S.Vittore e pari ad 1 per la frazione di Moscati).
17. Le argomentazioni svolte da ETST non sono idonee ad escluderne la responsabilità per la violazione contestata.
18. La disciplina relativa al coefficiente M è chiara ed univoca nel suo significato. In particolare:
- (a) tale disciplina è chiara nel prevedere che, per ciascuna località, in ogni caso individuata dal nome del Comune, debba essere applicato un solo valore del coefficiente M, determinato in ragione dell'altitudine del capoluogo di quel Comune individuata dall'Allegato A del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (combinato disposto del comma 1.1, lettera d, della deliberazione n. 170/04 e dell'Allegato 2 della deliberazione n. 237/00 richiamato dal comma 17.1); ciò a prescindere dal fatto che l'impresa di distribuzione operi o meno nello stesso capoluogo comunale;
  - (b) ai fini dell'applicazione della predetta disciplina, inoltre, non rileva il fatto che un'impresa si trovi o meno in regime di libertà tariffaria ai sensi del comma 4.6 della deliberazione n. 170/04; il comma 4.2 della medesima deliberazione, infatti, prevede che il coefficiente M si applica alla componente variabile della tariffa di distribuzione comunque determinata.
19. Conseguentemente, anche se un'impresa di distribuzione svolge il servizio in regime di libertà tariffaria in frazioni di un Comune e non nel capoluogo, e anche se l'Autorità non ha pubblicato un codice identificativo della località, l'impresa è tenuta comunque ad applicare un coefficiente M per un valore individuato ai sensi di quanto indicato alla lettera (a) del precedente paragrafo.
20. Nel caso di specie, negli anni 2006 e 2007, ETST avrebbe dovuto applicare alle componenti variabili della tariffa dalla stessa definita, il coefficiente M secondo il valore fissato dall'Autorità in ragione dell'altitudine individuata per il Comune di Cingoli dal d.P.R. n. 412/93. Poiché tale altitudine (come riconosciuto dalla stessa ETST) è pari a 631 m.s.l.m., la società avrebbe dovuto applicare un valore pari a 0,97 e non a 0,98.
21. Inoltre, la disciplina sul coefficiente M costituisce il risultato di una decisione dell'Autorità (nell'esercizio dei suoi poteri di regolazione) che mira a contemperare esigenze diverse: da un lato, la finalità di corrispondenza tra tariffe applicate ed energia effettivamente prelevata, dall'altro lato, l'esigenza di certezza e trasparenza

- dell'ordinamento tariffario definito dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04. Pertanto, l'applicazione di un coefficiente M con valori difformi da quelli individuati nei termini di cui sopra si pone in contrasto con tale decisione.
22. Per quanto riguarda le azioni intraprese da ETST per porre rimedio alla violazione accertata, la società, con le citate note del 21 febbraio 2008 e 17 marzo 2008:
    - (a) ha fornito prova di aver tempestivamente applicato il valore del coefficiente M nei termini fissati dall'Autorità;
    - (b) ha dichiarato che avrebbe effettuato i necessari conguagli a beneficio degli utenti, successivamente alla lettura massiva dei punti di riconsegna prevista per la fine del mese di marzo 2008.
  23. Tuttavia, la dichiarazione *sub* (b) del precedente paragrafo 22 non è stata seguita da elementi attestanti l'esecuzione dei predetti conguagli, ciò che evidenzia il permanere della lesione del diritto degli utenti di ETST alla restituzione delle somme da questi indebitamente pagate.

### **Quantificazione della sanzione**

24. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
25. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, ETST ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela degli utenti il servizio di distribuzione, volte, in particolare, a garantire che il prezzo pagato dall'utente sia conforme ai quantitativi di energia effettivamente prelevata da quest'ultimo.
26. Inoltre, poiché gli utenti del servizio di distribuzione sono generalmente società di vendita che richiedono l'accesso alla rete per l'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura ai clienti finali allacciati, e poiché le società di vendita generalmente pongono in capo ai propri clienti anche i costi sostenuti per il servizio di distribuzione, la disciplina sul coefficiente M mira a tutelare, in modo indiretto, anche i clienti finali:
  - assicurando che il prezzo da questi pagato per il gas acquistato sia quanto più possibile corrispondente ai propri consumi effettivi;
  - garantendo parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
27. ETST, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri utenti oneri da questi non dovuti.
28. La violazione, tuttavia, pur essendosi protratta per due anni (2006-2007), ha avuto ricadute su un numero di clienti finali relativamente modesto, pari a circa 155, con un indebito esborso anch'esso modesto che, stando alle stime fornite dalla società è pari a circa 0,64 euro all'anno per ogni utente servito.
29. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, ETST, in adempimento all'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 300/07, ha fornito evidenze attestanti che la società, a

- decorrere dalle fatture emesse nel mese di dicembre 2007, ha provveduto ad applicare il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità. La società non ha tuttavia dimostrato di aver provveduto ai dovuti conguagli a favore dei propri utenti.
30. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, ETST non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  31. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 1,8 milioni di euro.

**Ritenuto che:**

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di ETST per la violazione, per gli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;
- sussistano altresì i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 che ordini a ETST di procedere ai conguagli per la restituzione ai propri utenti delle somme da essi indebitamente pagate

**DELIBERA**

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l., con riferimento agli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale;
2. di irrogare alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
3. di ordinare alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. di procedere ai conguagli per la restituzione ai propri utenti delle somme da essi indebitamente pagate;
4. di ordinare altresì alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. di trasmettere all'Autorità,
  - (i) entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il piano dei conguagli che la società intende seguire per ottemperare all'ordine di cui alla precedente punto 3;
  - (ii) evidenze documentali che attestino il rispetto del piano dei conguagli di cui alla precedente lettera (i);

5. di ordinare alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
6. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
7. di ordinare alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
9. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l., Via Fornace 25, 60030 Moie di Vaiolati Spuntini (AN).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

10 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis